

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2025, n. 28

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025.

(GU n.3 del 17-1-2026)

Titolo I

AFFARI ISTITUZIONALI, BILANCIO E PATRIMONIO

Capo I

Procedimento elettorale

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 9 giugno 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita');

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR» e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR «PNC», nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022);

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato);

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);

Vista legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle societa' a partecipazione regionale);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualita' della normazione) e, in particolare, l'art. 13;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attivita' sportive e ludico-motorie-ricreative e modalita' di affidamento degli impianti sportivi);

Vista la legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'art. 32 della legge regionale n. 82/2015);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attivita');

Vista la legge regionale 30 aprile 2024, n. 15 (Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla legge regionale n. 38/2007);

Vista la legge regionale 17 settembre 2024, n. 37 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);

Vista la legge regionale 7 novembre 2024, n. 46 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale n. 23/2007);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2025);

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

Vista la legge regionale 18 marzo 2025, n. 17 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attivita' oratoriali);

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 3/2025;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il titolo I, capo I (Procedimento elettorale):

1. la recente sentenza della Corte costituzionale n. 3/2025 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82/2005, nella parte in cui non prevedono, per l'elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa, la possibilita' di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui e' associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi, per la presentazione delle liste e delle candidature alle elezioni regionali. E' quindi necessario prevedere nella legge regionale n. 74/2004 che, con atto della Giunta regionale, siano definite le modalita' di sottoscrizione digitale della presentazione delle candidature e delle liste alle elezioni regionali per gli elettori affetti da patologie invalidanti;

Per quanto concerne il titolo I, capo II (Organizzazione e personale):

2. nella legge regionale n. 1/2009 si introducono delle disposizioni di adeguamento a quanto previsto dalla normativa statale vigente in tema di accesso alla qualifica dirigenziale e si ridefiniscono parzialmente alcune disposizioni contenute nel capo VII nonche' le modalita' per il computo del limite dei compensi derivanti da attivita' extra impiego, in coerenza con quanto prevede il decreto legislativo n. 36/2023;

3. al fine di assicurare la continuita' dei servizi pubblici erogati e l'efficienza amministrativa in un'ottica di contenimento della spesa, nella legge regionale n. 1/2009 si inserisce una disposizione transitoria con la quale si prevede la proroga di un anno dell'efficacia delle graduatorie concorsuali della Regione vigenti per l'assunzione di personale a tempo indeterminato;

Per quanto concerne il titolo I, capo III (Nomine degli organi amministrativi):

4. e' opportuna la riformulazione di un articolo della legge regionale n. 5/2008, che puo' essere fonte di dubbi interpretativi, al fine di evitare problemi di tipo applicativo;

5. e' necessario modificare un articolo della legge regionale n. 5/2008 per fornire chiarimenti applicativi a una fattispecie in materia di nomine ove vi sia concorrenza di disposizioni statali e regionali;

Per quanto concerne il titolo I, capo IV (Partecipazioni regionali):

6. e' necessario allineare il testo di un articolo della legge regionale n. 20/2008 a quello che lo precede affinche' abbiano la medesima formulazione;

Per quanto concerne il titolo I, capo V (Avvocatura regionale):

7. e' opportuna la riformulazione di un articolo della legge regionale n. 63/2005 al fine di un miglior coordinamento testuale;

Per quanto concerne il titolo I, capo VI (Tributi):

8. e' necessario adeguare la legge regionale n. 31/2005 a sopravvenute disposizioni statali e abrogare alcune disposizioni della stessa legge regionale n. 31/2005 e della legge regionale n. 2/1971 per porre fine alle incertezze applicative che si sono determinate a seguito dei ripetuti interventi normativi del legislatore nazionale;

Per quanto concerne il titolo I, capo VII (Demanio e patrimonio):

9. al fine di disciplinare in modo univoco e coordinare le procedure della legge regionale n. 77/2004, anche con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre il limite di spesa di euro 150.000,00, sui beni immobili in uso al Consiglio regionale, si rende necessario definire una programmazione concordata tra Giunta regionale e Consiglio regionale dei suddetti interventi, che consentira' di definire priorita' e risorse;

10. e' necessario chiarire la disciplina che si applica al rilascio delle concessioni delle aree e opere idrauliche e di bonifica appartenenti al demanio idrico e regionale operando, nella legge regionale n. 77/2004, un rinvio alla normativa regionale vigente in materia e stabilire che la procedura di trasferimento dei beni del demanio regionale in favore di altri enti pubblici territoriali deve essere disciplinata con legge regionale;

Per quanto concerne il titolo I, capo VIII (Contratti):

11. e' necessario prevedere le modalita' per la sostituzione del responsabile unico di progetto (RUP) per i casi di impedimento oggettivo allo svolgimento delle relative funzioni modificando a tale scopo la legge regionale n. 15/2024;

Per quanto concerne il titolo I, capo IX (Toscana diffusa e autonomie locali):

12. e' necessario adeguare la legge regionale n. 68/2011 in tema di condizioni di accesso ai contributi alle unioni dei comuni alle sopravvenute disposizioni nazionali relative ai requisiti di interoperabilita' per lo svolgimento delle procedure amministrative degli sportelli unici per le attivita' produttive (SUAP);

13. in attuazione di impegni con il Governo sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell'istruttoria tecnica da parte degli uffici ministeriali, e' necessario apportare due modifiche ad articoli della legge regionale n. 11/2025;

Per quanto concerne il titolo I, capo X (Affari istituzionali):

14. e' necessario correggere alcuni errori materiali contenuti nella legge regionale n. 23/2007, verificatisi in occasione dell'ultima modifica intervenuta sulla medesima con legge regionale n. 46/2024, nonche' un errore materiale presente in quest'ultima legge;

Per quanto concerne il titolo I, capo XI (Bilancio):

15. e' necessario correggere un errore materiale relativo a un importo contenuto nella legge regionale n. 77/2017 e due errori materiali contenuti nella legge regionale n. 59/2024, il primo relativo a un importo e il secondo a un titolo di spesa;

Per quanto concerne il titolo II, capo I (Turismo):

16. e' necessaria una modifica terminologica nella disposizione della legge regionale n. 61/2024 relativa al turismo accessibile per conformarsi al decreto legislativo n. 62/2024, modifica per la quale e' stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;

17. e' necessario intervenire sulla disposizione della legge regionale n. 61/2024 relativa alla definizione del marchio «destinazione toscana» per chiarire che si tratta di una semplice indicazione geografica e non di un marchio collettivo identificativo di un prodotto o di un processo. Per tale modifica e' stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;

18. e' necessario integrare, nella legge regionale n. 61/2024, la composizione della Consulta permanente del turismo in osservanza alla legge n. 18/2009. Per tale modifica e' stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;

19. al fine di evitare dubbi interpretativi, nella legge regionale n. 61/2024 si prevede espressamente che nei «marina resort» siano consentiti la sosta e il pernottamento di diportisti esclusivamente all'interno delle «proprie» unita' da diporto. Per tale modifica e' stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge; si provvede inoltre a eliminare la previsione di una nuova tipologia di unita' da diporto, cosiddetta «house boat», in quanto non prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172). Per tale modifica e' stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;

20. e' necessario riallineare alcune disposizioni della legge regionale n. 61/2024 relative agli alberghi diffusi in coerenza con la previsione secondo cui gli alloggi che compongono l'albergo diffuso possono avere esclusivamente destinazione d'uso turistico-ricettiva;

21. al fine di una corretta applicazione delle relative sanzioni amministrative, e' necessario esplicitare nella legge regionale n. 61/2024 i termini per la comunicazione delle variazioni alla segnalazione certificata d'inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio dell'attivita' di struttura ricettiva, di stabilimento balneare e di agenzia di viaggi;

22. e' necessario correggere un errore materiale contenuto nella legge regionale n. 61/2024 riguardante una disposizione di rinvio alla normativa statale in materia di classificazione;

23. al fine di evitare una disparita' di trattamento nei confronti delle strutture ricettive che osservano l'apertura stagionale, e' necessario intervenire sulla disposizione della legge regionale n. 61/2024 che disciplina la sospensione dell'attivita';

24. al fine di una compiuta disciplina della materia e per omogeneita' rispetto alla disciplina amministrativa prevista per le altre strutture ricettive, e' necessario introdurre nella legge regionale n. 61/2024 un obbligo di comunicazione per le variazioni dei dati e delle informazioni dichiarati nella comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale, per la sospensione e per la cessazione dell'attivita' stessa;

25. al fine di una compiuta disciplina della materia e per omogeneita' rispetto alla disciplina amministrativa prevista per le altre strutture ricettive, e' necessario esplicitare nella legge regionale n. 61/2024 i termini per la comunicazione delle variazioni dei dati della SCIA di locazione turistica in forma imprenditoriale e prevedere l'obbligo di comunicazione per la sospensione dell'attivita' stessa. Inoltre e' necessario, per dare efficacia alle previsioni degli obblighi inerenti alle locazioni turistiche, introdurre una sanzione residuale per la violazione di obblighi non altrimenti sanzionati;

26. al fine di correggere un mero errore materiale, e' necessario intervenire sulla disposizione della legge regionale n. 61/2024 che fissa le sanzioni comminate in caso di omessa comunicazione dei dati;

27. al fine di chiarire che l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e' valida su tutto il territorio nazionale, si interviene nella legge regionale n. 61/2024 introducendo questa specificazione. Per tale modifica e' stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;

28. al fine di evitare sovrapposizioni con l'attivita' di guida turistica, e' necessario modificare la disposizione della legge regionale n. 61/2024 che definisce l'attivita' di guida ambientale. Per tale modifica e' stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;

29. al fine di evitare dubbi interpretativi, nel rispetto del principio di legalita', si specifica nelle disposizioni transitorie della legge regionale n. 61/2024 in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, quali disposizioni della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) continuano ad applicarsi alle strutture ricettive extra-alberghiere esercitate in forma non imprenditoriale gia' abilitate alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 61/2024, nonche' le sanzioni per l'inadempimento;

30. al fine di evitare dubbi interpretativi, nel rispetto del principio di legalita', si specifica nelle disposizioni transitorie in materia di albergo diffuso della legge regionale n. 61/2024, quali disposizioni della legge regionale n. 86/2016 continuano ad applicarsi agli alberghi diffusi gia' abilitati alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 61/2024, nonche' le sanzioni per l'inadempimento;

Per quanto concerne il titolo II, capo II (Concessioni demaniali marittime):

31. si interviene sulla legge regionale n. 31/2016 per modificare la disposizione, introdotta dalla legge regionale 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla legge regionale n. 31/2016), che riconosce un «favor» ad alcuni tipi di imprese nelle procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime. Cio' al fine di renderla coerente con la nuova formulazione del principio del «favor» ad alcuni tipi di impresa adottata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti

da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. Per tale modifica e' stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge regionale;

Per quanto concerne il titolo II, capo III (Commercio):

32. e' necessario allineare le disposizioni della legge regionale n. 62/2018 relative ai requisiti di accesso per il commercio su area pubblica alla legge n. 214/2023;

Per quanto concerne il titolo II, capo IV (Pesca):

33. e' necessario modificare i riferimenti legislativi nella legge regionale n. 7/2005 di uno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche al fine di adeguarli al decreto legislativo n. 117/2017;

Per quanto concerne il titolo II, capo V (Servizio fitosanitario):

34. e' necessario correggere un errore materiale contenuto nella legge regionale n. 37/2024 riguardante una disposizione di rinvio interno;

Per quanto concerne il titolo III, capo I (Sanita'):

35. e' opportuno abrogare una disposizione della legge regionale n. 38/2007 in materia di ricorso agli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) quali centrali di committenza in quanto gia' implicitamente abrogata a seguito di modifiche intervenute nell'ordinamento regionale;

36. e' necessario modificare alcune disposizioni della legge regionale n. 40/2005 per assicurare una maggiore aderenza alle previsioni del decreto legislativo n. 502/1992 in materia di remunerazione delle funzioni assistenziali e per correggere alcune disposizioni lacunose o imprecise;

37. al fine di assicurare la continuita' del Servizio sanitario regionale (SSR) e l'efficienza amministrativa in un'ottica di contenimento della spesa, si inserisce nella legge regionale n. 40/2005 una disposizione transitoria con la quale si prevede la proroga dell'efficacia delle graduatorie concorsuali vigenti delle aziende e degli enti del SSR per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. L'efficacia delle graduatorie, in analogia con l'impianto previsto dalla legge regionale 11 aprile 2025, n. 22 (Proroga delle graduatorie del Servizio sanitario regionale), viene prorogata fino all'approvazione delle nuove graduatorie concorsuali concernenti i profili professionali interessati dalla predetta proroga e, comunque, non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge;

38. e' necessario esplicitare che al personale che opera nelle strutture sanitarie private accreditate si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente corrispondente alla attivita' svolta;

Per quanto concerne il titolo III, capo II (Sport) e capo III (Politiche sociali):

39. e' opportuno intervenire sulla legge regionale n. 21/2015 per finalita' di completezza della disciplina e di coordinamento normativo tra la disposizione che ha recentemente introdotto la definizione di «palestra della salute», da una parte, e le norme recanti i contenuti del regolamento di attuazione della legge e le modalita' di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti dall'altra;

40. sono necessarie modifiche terminologiche alla legge regionale n. 11/2025 e alla legge regionale n. 17/2025 per conformarsi al decreto legislativo n. 62/2024, a seguito delle segnalazioni del Ministro per le disabilita' e dei relativi impegni sottoscritti dal Presidente della Giunta;

Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Tutela dell'ambiente):

41. e' necessario adeguare all'evoluzione della normativa nazionale intervenuta la terminologia, i riferimenti normativi ed i rinvii interni di alcune disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenute nella legge regionale n. 10/2010, con particolare riguardo:

all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023, nuovo codice dei contratti, e alle modifiche al decreto legislativo n. 152/2006 in materia di ottemperanza alle condizioni ambientali, nonche' di proroga di validita' del provvedimento di verifica di assoggettabilita' alla VIA, introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dal decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191;

alla necessita' di richiamare, anche con riferimento agli oneri istruttori, le procedure di VIA che si svolgono nel procedimento unico per i progetti riguardanti le fonti energetiche rinnovabili, introdotto nella legge regionale n. 10/2010 dalla legge regionale 5 novembre 2024, n. 44 (Disciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla legge regionale n. 39/2005 e alla legge regionale n. 10/2010), in attuazione del decreto-legge n. 13/2023, convertito dalla legge n. 41/2023, in deroga alla procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006;

Per quanto concerne il titolo IV, capo II:

con riferimento alla sezione I (Consorzi di bonifica):

42. e' necessario adeguare la disposizione della legge regionale n. 79/2012 sul trattamento economico dei direttori generali dei consorzi di bonifica a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 1/2009, nel quale, a seguito di una modifica intervenuta con la legge regionale 4 agosto 2015, n. 63 (Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell'Agenzia regionale di sanita' e di conflitto di interesse. Modifiche alle

leggi regionali n. 1/2009, n. 5/2008 e n. 40/2005), non e' piu' presente il criterio dell'omogeneita', rimettendo la determinazione del trattamento economico stesso all'assemblea consortile;

43. e' necessario adeguare la disposizione della legge regionale n. 79/2012 in tema di detenzione, da parte dei consorzi di bonifica, di partecipazioni in societa' a partecipazione pubblica, a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), che individua alcuni casi in cui tale partecipazione e' possibile;

con riferimento alla sezione II (Protezione civile):

44. al fine di evitare una duplicazione di attivita', in coerenza con i principi del decreto legislativo n. 1/2018 sulla semplificazione ed efficacia dell'attivita' in emergenza, si stabilisce, come peraltro avviene gia' nella prassi, che, qualora vi sia la dichiarazione di stato di emergenza nazionale, non si dia seguito allo stato di emergenza regionale, che sara' assorbito dalle procedure nazionali. Solo ove l'estensione territoriale dello stato di emergenza nazionale non coincida completamente con quella dell'emergenza regionale, e' consentito al Presidente della Giunta regionale, quale autorita' di protezione civile, di confermare e applicare la normativa regionale di emergenza ai territori regionali esclusi. Si adegua, inoltre, il termine per la definizione del piano degli interventi da parte della Giunta regionale a quello previsto dalla normativa nazionale;

Per quanto concerne il titolo IV, capo III:

con riferimento alla sezione I (Edilizia):

45. e' necessario riallineare alcune disposizioni contenute nella legge regionale n. 5/2010 alla disciplina dei titoli edili di cui alla legge regionale n. 65/2014, alla quale viene fatto rinvio per l'individuazione del regime amministrativo applicabile agli interventi di recupero dei sottotetti;

con riferimento alla sezione II (Pianificazione territoriale e urbanistica):

46. in tema di monitoraggio da parte dell'osservatorio paritetico della pianificazione, e' opportuna l'eliminazione di una disposizione dell'art. 54 della legge regionale n. 65/2014, che, a distanza di diversi anni di attuazione, appare un inutile e irragionevole duplicato della disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, della medesima legge;

47. e' opportuno semplificare, nella legge regionale n. 65/2014, il recepimento dei progetti di paesaggio da parte dei comuni, nella considerazione che detti strumenti sono approvati dalla Regione con le procedure ordinarie per gli atti di governo del territorio e costituiscono attuazione del piano di indirizzo territoriale (PIT)/piano paesaggistico regionale (PPR);

48. e' inoltre opportuno, data la complessita' legata alla riorganizzazione territoriale e amministrativa dei comuni derivanti da fusioni, prevedere per questi ultimi una specifica disposizione all'interno della legge regionale n. 31/2020;

Per quanto concerne il titolo V, capo I (Istruzione):

49. e' necessario correggere un errore materiale contenuto nella legge regionale n. 32/2002 in tema di risorse dei comuni per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

50. si adegua un articolo della legge regionale n. 32/2002 al disposto dell'art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014 eliminando la titolarita' delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio delle province per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico;

51. il Ministero dell'istruzione e del merito ha segnalato che gli interventi regionali inerenti alla programmazione dell'offerta di istruzione sul territorio di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 11/2025 possono interferire con l'autonomia delle istituzioni scolastiche. E' quindi opportuno, per evitare possibili dubbi interpretativi, intervenire sul medesimo articolo con una precisazione;

52. e' necessario modificare due articoli della legge regionale n. 32/2002 per richiamare alcuni principi contenuti nel piano nuove competenze-transizioni, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 marzo 2024 (Piano nuove competenze-transizioni), in attuazione della missione 7, riforma 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cui le regioni sono tenute a conformarsi entro il terzo trimestre del 2025;

Per quanto concerne il titolo V, capo II (Formazione e sistema regionale per l'impiego):

53. si modifica un articolo della legge regionale n. 32/2002 che fa riferimento all'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), in quanto, a seguito di una riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tale Agenzia e' stata soppressa a far data dal 1° marzo 2024;

Per quanto concerne il titolo VI, capo I (Disposizioni finali):

54. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva
la presente legge:

Art. 1

Sottoscrizione digitale. Inserimento dell'art. 4-bis
nella legge regionale n. 74/2004

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»), e' inserito, nella sezione III del capo I, il seguente:

«Art. 4-bis (Sottoscrizione digitale). - 1. La Giunta regionale definisce le modalita' per consentire la raccolta con modalita'

digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste per i casi in cui l'elettrice o l'elettore possono esercitare il voto domiciliare ai sensi del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e per i casi in cui sussista comunque l'impossibilità certificata, per un grave impedimento fisico, di apporre una firma autografa.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sulle modalita' di dichiarazione in forma verbale per i presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per impedimento fisico.».

Capo II Organizzazione e personale

Art. 2

Sostituzione del direttore. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: «della medesima direzione» sono sopprese.

Art. 3

Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguito di concorso, cui possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.».

2. Al comma 2-quinquies dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis».

3. Dopo il comma 2-quinquies dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2009 e' aggiunto il seguente:

«2-sexies. Nell'ambito della riserva di cui ai commi 2-bis e 2-ter, nel rispetto delle facolta' assunzionali autorizzate, la Regione puo' indire procedure comparative, riservate al proprio personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Le procedure tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonche' della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali. A tal fine i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.».

Art. 4

Adeguamenti in tema di limiti al conferimento dell'incarico di direttore a soggetti esterni. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «o dell'art. 18-bis, comma 1,» sono sopprese.

Art. 5

Limiti dei compensi per le attività extra impiego. Modifiche all'art. 34-bis della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 9 dell'art. 34-bis della legge regionale n. 1/2009 e' abrogato.

Art. 6

Limiti dei trattamenti economici. Modifiche all'art. 58 della legge

regionale n. 1/2009

1. Al comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «responsabili delle strutture di minore complessità» sono sostituite dalle seguenti: «determinato dalla deliberazione di cui all'art. 49, comma 4, in misura inferiore a quello spettante ai responsabili di settore di maggiore complessità».

Art. 7

Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato. Inserimento dell'art. 74-ter nella legge regionale n. 1/2009

1. Dopo l'art. 74-bis della legge regionale n. 1/2009 e' inserito il seguente:

«Art. 74-ter (Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato). - 1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza amministrativa, nell'ottica di garantire il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, l'efficacia delle graduatorie approvate all'esito delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato indette dalla Regione Toscana, la cui scadenza e' prevista entro il 31 dicembre 2026, e' prorogata di un anno.».

Art. 8

Dirigente con contratto a tempo determinato. Modifiche all'art. 22-bis della legge regionale n. 4/2008

1. Il comma 3 dell'art. 22-bis della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), e' sostituito dal seguente:

«3. Il contratto di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore a cinque anni ed e' rinnovabile.».

Art. 9

Attività extra impiego del personale. Modifiche all'art. 27-ter della legge regionale n. 4/2008

1. Al comma 1 dell'art. 27-ter della legge regionale n. 4/2008 le parole: «le funzioni di cui agli articoli 33, comma 4 e 34, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «le competenze autorizzate da queste richiamate».

Capo III

Nomine degli organi amministrativi

Art. 10

Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 5/2008

1. Al comma 8 dell'art. 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), le parole: «Tali soggetti individuano i candidati in modo autonomo ovvero nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 e, per quanto concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 5-bis.» sono sopprese.

2. Dopo il comma 8 dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2008 e' aggiunto il seguente:

«8-bis. I soggetti di cui al comma 8 individuano:

a) i candidati in modo autonomo oppure nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4;

b) i revisori unici, i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti in modo autonomo, oppure nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 5-bis.».

Art. 11

Requisiti professionali. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 5/2008

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 5/2008 e' sostituito dal seguente:

«1. I soggetti candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente e dagli ordinamenti degli enti interessati. In caso di coesistenza di disposizioni statali e regionali le disposizioni statali prevalgono su quelle regionali.».

Capo IV

Partecipazioni regionali

Art. 12

Esercizio delle prerogative di socio nelle società. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 20/2008

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), e' sostituito dal seguente:

«1. La Regione esercita le prerogative di socio e partecipa alle assemblee dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale.».

2. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2008 le parole: «dell'assessore delegato» sono sopresse.

Capo V Avvocatura regionale

Art. 13

Attribuzioni dell'Avvocatura regionale. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 63/2005

1. La lettera d-bis) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), e' abrogata.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 63/2005 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. L'Avvocato generale, con proprio atto, stabilisce:

a) le modalita' e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento degli oneri di patrocinio legale in favore dei dipendenti della Regione Toscana, di cui al comma 3, lettera d);

b) le modalita' tecniche per garantire, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza, la conoscibilita' delle informazioni necessarie al personale e ai professionisti, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.».

Capo VI Tributi

Art. 14

Tributi propri della Regione. Abrogazione degli articoli 16, 26 e 30 della legge regionale n. 2/1971

1. Gli articoli 16, 26 e 30 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), sono abrogati.

Art. 15

Modalita' di presentazione e requisiti dell'istanza. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 31/2005

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), e' sostituito dal seguente:

«1. L'istanza d'interpello e' inoltrata alla struttura regionale competente in materia di tributi, di seguito indicata anche come ufficio, a mano, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o con qualsiasi mezzo telematico o informatico secondo quanto previsto all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).».

Art. 16

Avviso di accertamento. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 31/2005

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2005 le parole: «a titolo di tributo» sono sopresse.

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2005 dopo le parole: «la quantificazione» sono inserite le seguenti: «delle sanzioni».

3. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2005 e' abrogato.

Art. 17

Omessi e ritardati pagamenti, ravvedimento operoso. Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale n. 31/2005

1. L'art. 10 della legge regionale n. 31/2005 e' abrogato.

Art. 18

Autotutela. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 31/2005

1. L'art. 13 della legge regionale n. 31/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Autotutela). - 1. In materia di autotutela si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies della legge n. 212/2000.».

Art. 19

Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 31/2005

1. L'art. 16 della legge regionale n. 31/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo). - 1. In materia di rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).».

Art. 20

Effetti della decadenza. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 31/2005

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 31/2005 le parole: «o dell'art. 16, comma 6,» sono soppresse.

Art. 21

Termini per l'esecutività dei ruoli per i tributi regionali.
Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 31/2005

1. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 31/2005 le parole: «entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento di cui all'art. 8 e l'atto di contestazione e di irrogazione sono divenuti definitivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973».

Art. 22

Sistema informativo tributario regionale. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 31/2005

1. Al comma 7 dell'art. 22 della legge regionale n. 31/2005 dopo la parola: «stabiliti» sono inserite le seguenti: «dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e».

Capo VII

Demanio e patrimonio

Art. 23

Oggetto. Modifiche all'art. 1
della legge regionale n. 77/2004

1. Al comma 1-ter dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»), dopo le parole: «Al di fuori di questi casi,» sono inserite le seguenti: «previa programmazione annuale degli interventi di manutenzione concordata fra il dirigente del Consiglio regionale e il direttore della Giunta regionale competenti,».

Art. 24

Utilizzazione dei beni. Modifiche all'art. 13
della legge regionale n. 77/2004

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 77/2004 sono aggiunte le parole: «Per il rilascio delle concessioni sulle aree e opere idrauliche e di bonifica appartenenti al demanio idrico e regionale trovano applicazione le procedure disciplinate dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).».

Art. 25

Alienabilità dei beni regionali. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 77/2004

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 77/2004 sono aggiunte le parole: «Il trasferimento dei beni demaniali e le sue modalità sono disciplinati con legge regionale.».

Capo VIII

Contratti

Art. 26

Dirigente responsabile del contratto e responsabile unico di progetto. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 15/2024

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 2024, n. 15 (Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla legge regionale n. 38/2007), e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Nelle ipotesi di impedimento oggettivo allo svolgimento delle funzioni di RUP che si protragga per oltre un mese, per l'intera durata dell'impedimento:

a) nei casi di cui al comma 1, il direttore della direzione competente puo' sostituire il RUP;

b) nei casi di cui al comma 2, svolge le funzioni di RUP il DRC oppure altro dipendente individuato ai sensi del primo periodo del comma 2.».

Capo IX

Toscana diffusa e autonomie locali

Art. 27

Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'art. 90 della legge regionale n. 68/2011

1. Il comma 2-bis dell'art. 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e' abrogato.

Art. 28

Diritto alla salute e inclusione sociale. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 11/2025

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), le parole: «nel rispetto delle procedure della contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto, in ogni caso, delle procedure della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse in essa previste anche».

2. Alla fine della lettera f) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2025 sono aggiunte le parole: «, nel rispetto, in ogni caso, delle procedure della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse in essa previste.

Art. 29

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 11/2025

1. Dopo il comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 11/2025 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Dall'attuazione degli articoli da 1 a 27 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.».

Capo X Affari istituzionali

Art. 30

Parte terza. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 5-bis della legge regionale n. 23/2007

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 5-bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), e' abrogata.

Art. 31

Banche dati e protezione dei dati personali. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 23/2007

1. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2007 e' sostituito dal seguente:

«6. Ai fini della tutela dei dati personali, con deliberazione della Giunta regionale, sono disciplinate le modalita' operative e le misure tecniche e organizzative che le strutture regionali richiedenti la pubblicazione sono tenute ad osservare al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e di quanto previsto al comma 5.».

Art. 32

Validita' degli atti pubblicati. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 46/2024

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 7 novembre 2024, n. 46 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale n. 23/2007), le parole: «dell'art. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 2.».

Capo XI Bilancio

Art. 33

Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 77/2017

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018), le parole: «euro 77.300.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 77.380.000,00».

Art. 34

Contributi straordinari per interventi in materia di viabilita'. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 59/2024

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2025), le parole: «euro 4.324.102,05» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.424.102,05».

Art. 35

Contributo straordinario lavori di restauro del complesso parrocchiale di San Michele Arcangelo in Carmignano. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 59/2024

1. Al comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 59/2024 le parole: «Titolo 1 "Spese correnti"» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo 2 "Spese in conto capitale"».

Titolo II ATTIVITA' PRODUTTIVE E PESCA

Capo I
Turismo

Art. 36

Turismo accessibile. Modifiche all'art. 3
della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), le parole: «persone disabili» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità».

Art. 37

Regolamento di attuazione. Modifiche all'art. 5
della legge regionale n. 61/2024

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 61/2024, le parole: «le comunità d'ambito turistico» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico».

Art. 38

Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 6
della legge regionale n. 61/2024

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 61/2024 è sostituita dalla seguente:

«e) la definizione del marchio della destinazione toscana e del relativo disciplinare d'uso, che prevede l'utilizzo del marchio da parte delle comunità d'ambito turistico insieme alla propria denominazione, fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273);».

Art. 39

Consulta permanente del turismo. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 61/2024

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, nonché delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie».

Art. 40

Servizi di informazione e accoglienza turistica. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 61/2024

1. Alla lettera e) del comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 61/2024, le parole: «le comunità d'ambito turistico» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico».

Art. 41

Marina resort. Modifiche all'art. 32
della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 61/2024, dopo le parole: «di diportisti all'interno delle» è inserita la seguente: «proprie».

2. Il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 61/2024 è abrogato.

Art. 42

Definizione e caratteristiche degli alberghi diffusi. Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 10 dell'art. 47 della legge regionale n. 61/2024, le parole: «sia destinazione d'uso residenziale sia» sono sostituite dalle seguenti: «destinazione d'uso».

2. Al comma 11 dell'art. 47 della legge regionale n. 61/2024, le parole: «della struttura principale, ubicata» sono sostituite dalle seguenti: «dello stabile principale, ubicato».

Art. 43

Esercizio dell'attività di struttura ricettiva. Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 61/2024

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 48 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

2. Alla fine del comma 7 dell'art. 48 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

Art. 44

Classificazione. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 61/2024 le parole: «in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29

luglio 2014, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 15, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR" e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».

Art. 45

Sospensione dell'attività. Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 61/2024

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 53 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «per le strutture ricettive con apertura annuale, e almeno ad un mese per quelle con apertura stagionale».

Art. 46

Comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale. Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 61/2024 dopo le parole: «comunica al comune», sono inserite le seguenti: «contestualmente all'inizio dell'attività locativa».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 61/2024 è inserito il seguente:

«1-bis. Le variazioni dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, nonché la sospensione dell'attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, sono comunicate al comune entro quindici giorni dal loro verificarsi».

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 60 della legge regionale n. 61/2024 è inserito il seguente:

«1-ter. La cessazione dell'attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale è comunicata al comune entro trenta giorni dal suo verificarsi».

4. Al comma 3 dell'art. 60 della legge regionale n. 61/2024 le parole: «e i termini» sono sopprese.

Art. 47

Esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale. Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 61/2024

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 61 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 61 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 61 della legge regionale n. 61/2024 è inserito il seguente:

«5-bis. La sospensione dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale è soggetta a comunicazione, da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro quindici giorni dal suo verificarsi».

Art. 48

Sanzioni amministrative. Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 61/2024

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 61/2024 è aggiunta la seguente:

«c-bis) nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente titolo non altrimenti sanzionati, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00».

Art. 49

Esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari. Modifiche all'art. 66 della legge regionale n. 61/2024

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 66 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 66 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

Art. 50

Sanzioni amministrative. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 74 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 4 dell'art. 74 della legge regionale n. 61/2024 le parole: «, comma 2» sono sopprese.

Art. 51

Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio. Modifiche all'art. 77 della legge regionale n. 61/2024

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 77 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 77 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

3. Alla fine del comma 6 dell'art. 77 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

Art. 52

Abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
Modifiche all'art. 83 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 1 dell'art. 83 della legge regionale n. 61/2024 dopo le parole: «dal comune,» sono inserite le seguenti: «con validita' su tutto il territorio nazionale».

Art. 53

Definizione dell'attivita' di guida ambientale. Modifiche all'art. 102 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 1 dell'art. 102 della legge regionale n. 61/2024 le parole: «la storia e le tradizioni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «le tradizioni locali».

Art. 54

Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione.
Modifiche all'art. 144 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 1 dell'art. 144 della legge regionale n. 61/2024 dopo le parole: «previgenti disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui, rispettivamente, all'art. 55, comma 4 e all'art. 56, comma 4».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 144 della legge regionale n. 61/2024 e' inserito il seguente:

«1-bis. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, si applica la sanzione della chiusura dell'attivita'. Per ogni altra violazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 57 della presente legge.».

Art. 55

Disposizioni transitorie in materia di albergo diffuso. Modifiche all'art. 145 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 1 dell'art. 145 della legge regionale n. 61/2024 dopo le parole: «secondo le disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui all'art. 21, comma 2 e all'art. 22, commi 2 e 5».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 145 della legge regionale n. 61/2024 e' inserito il seguente:

«1-bis. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 22, comma 5, della legge regionale n. 86/2016, si applica la sanzione di cui all'art. 57, comma 4, della presente legge.».

3. Il comma 2 dell'art. 145 della legge regionale n. 61/2024 e' sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni relative alla destinazione d'uso di cui all'art. 47, commi 8 e 10, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Fino a tale data, gli alloggi utilizzati per l'attivita' di albergo diffuso, nonche' i locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, possono avere, ai fini urbanistici, destinazione d'uso residenziale.».

4. Al comma 3 dell'art. 145 della legge regionale n. 61/2024 dopo le parole: «dei relativi alloggi» sono inserite le seguenti: «e dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune».

Art. 56

Inserimento di partizioni di livello superiore
nella legge regionale n. 61/2024

1. Prima dell'art. 58 nel titolo III della legge regionale n. 61/2024, e' inserito il capo: «Capo I - Locazioni turistiche».

2. Prima dell'art. 65 nel titolo IV della legge regionale n. 61/2024, e' inserito il capo: «Capo I - Stabilimenti balneari».

3. Prima dell'art. 72 nel titolo V della legge regionale n. 61/2024, e' inserito il capo: «Capo I - Obblighi di comunicazione e di pubblicita'».

4. Prima dell'art. 91 nel titolo VII della legge regionale n. 61/2024, e' inserito il capo: «Capo I - Trasporto turistico».

5. Prima dell'art. 138 nel titolo IX della legge regionale n. 61/2024, e' inserito il capo: «Capo I - Vigilanza e controllo».

6. Prima dell'art. 139 nel titolo X della legge regionale n. 61/2024, e' inserito il capo: «Capo I - Norme transitorie, finali ed abrogazioni».

Capo II

Concessioni demaniali marittime

Art. 57

Criteri per le concessioni demaniali marittime. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 31/2016

1. Alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'art. 32 della legge regionale n. 82/2015), le parole: «l'essere micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «la capacita' tecnico-professionale dei partecipanti, adeguata e proporzionata alla concessione oggetto di affidamento, maturata nella conduzione di microimprese, piccole imprese o imprese giovanili turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo».

Capo III

Commercio

Art. 58

Requisiti di onorabilita'. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 62/2018

1. L'art. 11 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), e' sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Requisiti di onorabilita'). - 1. L'accesso e l'esercizio delle attivita' commerciali di cui all'art. 1 sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) .».

Art. 59

Requisiti professionali. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 62/2018

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 62/2018 e' sostituito dal seguente:

«1. L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attivita' di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 59/2010.».

2. Al comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 62/2018 le parole: «di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 59/2010».

Capo IV Pesca

Art. 60

Elenco delle associazioni pescatorie dilettantistiche. Modifiche all'art. 4-ter della legge regionale n. 7/2005

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 4-ter della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), e' sostituita dalla seguente:

«a) essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);».

Capo V Servizio fitosanitario

Art. 61

Sanzioni. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 37/2024

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 37 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), le parole: «lettera 1)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera j)».

Titolo III SANITA', SPORT E POLITICHE SOCIALI

Capo I Sanita'

Art. 62

Ricorso agli ESTAV quali centrali di committenza. Abrogazione dell'art. 45 bis della legge regionale n. 38/2007

1. L'art. 45-bis della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro), e' abrogato.

Art. 63

Fondo sanitario regionale. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), sono aggiunte le parole: «e dell'ISPRO».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«b) fondi per il finanziamento delle funzioni assistenziali, di cui all'art. 8-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 502/1992, individuate dalla Giunta regionale, comprensivi di quelli individuati dagli strumenti di programmazione sanitaria e sociale integrata regionale, per specifici programmi;».

3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 40/2005 e' inserita la seguente:

«b-bis) fondi per il sostegno degli investimenti e per la manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle aziende sanitarie;».

Art. 64

Determinazione del fabbisogno finanziario. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «e dell'ESTAR di cui all'art. 100» sono sostituite dalle seguenti: «e degli altri enti del Servizio sanitario regionale».

Art. 65

Finanziamento delle aziende unita' sanitarie locali. Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1-bis dell'art. 27 della legge regionale n. 40/2005 la parola: «individuate» e' sostituita dalla seguente: «comprese».

2. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «per lo sviluppo dei servizi di cui all'art. 25, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «per il finanziamento delle funzioni assistenziali, di cui art. 8-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 502/1992».

Art. 66

Finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie. Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «aziende ospedaliero-universitarie» sono inserite le seguenti: «e della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio».

2. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «fondi per lo sviluppo dei servizi di cui all'art. 25, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «fondi per il finanziamento delle funzioni assistenziali, di cui art. 8-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 502/1992».

Art. 67

Collegio sindacale. Nomina e funzionamento. Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 68

Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato. Inserimento dell'art. 142-quaterdecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 142-terdecies della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 142-quaterdecies (Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato). - 1. Al fine di assicurare la continuita' del Servizio sanitario regionale e l'efficienza amministrativa, nell'ottica di garantire il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, l'efficacia delle graduatorie approvate all'esito delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato indette da aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e' prorogata, per ciascun profilo professionale, fino all'approvazione delle nuove graduatorie concorsuali dei relativi profili professionali interessati e, comunque, non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente articolo».

Art. 69

Requisiti per l'accreditamento istituzionale. Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 51/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Al personale delle strutture sanitarie private accreditate si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro pertinente all'oggetto dell'attivita' svolta.»

Capo II

Sport

Art. 70

Regolamento regionale. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 21/2015

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attivita' sportive e ludico-motorie-ricreative e modalita' di affidamento degli impianti sportivi), e' aggiunta la seguente:

«d-bis) requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute, di cui all'art. 7-bis, in conformita' a quanto statuito dall'art. 41, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2021.».

Art. 71

Funzioni amministrative di controllo e vigilanza. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 21/2015

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 21/2015 le

parole: «per l'attivita' ludico-motoriaricreativa» sono sostituite dalle seguenti: «ai requisiti di cui».

2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 21/2025 le parole: «per l'esercizio di attivita' ludicomotria-ricereativa» sono soppresse.

Art. 72

Attivita' sportiva. Modifiche all'art. 7
della legge regionale n. 11/2025

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2025 le parole: «i diversamente abili» sono sostituite dalle seguenti: «le persone con disabilita'».

Capo III
Politiche sociali

Art. 73

Misure di sostegno finanziario. Modifiche all'art. 4
della legge regionale n. 17/2025

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2025, n. 17 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attivita' oratoriali), le parole: «portatori di disabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilita'».

Titolo IV
TUTELA DELL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E GOVERNO DEL TERRITORIOCapo I
Tutela dell'ambiente

Art. 74

Partecipazione. Raccordo con la legge regionale n. 46/2013. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 10/2010

1. All'alinea del comma 2 dell'art. 42 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»), le parole: «dall'art. 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.)».

Art. 75

Oneri istruttori. Modifiche all'art. 47-ter
della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 1 dell'art. 47-ter della legge regionale n. 10/2010 le parole: «alle procedure di cui al presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «alle procedure di VIA di cui al presente titolo e di cui agli articoli 73-bis e 73-quinquies».

Art. 76

Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale. Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 10/2010

1. All'inizio del comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 10/2010 sono inserite le parole: «Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis,».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 10/2010 e' inserito il seguente:

«1-bis. Per i progetti in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si applica l'art. 73-quinquies.».

Art. 77

Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli. Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 3 dell'art. 55 della legge regionale n. 10/2010 la parola: «prescrizioni» e' sostituita dalle seguenti: «condizioni ambientali» e le parole «dell'art. 19, comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 19, comma 7,».

Art. 78

Proroga dei termini. Modifiche all'art. 57
della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 10/2010 dopo le parole: «In attuazione» sono inserite le seguenti: «dell'art. 19, comma 10 e».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 57 della legge regionale n. 10/2010, sono aggiunte le parole: «, nonche' alle operazioni di collaudo oppure di certificazione della regolare esecuzione.».

Art. 79

Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2005

1. L'art. 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), e' sostituito dal seguente:
 «Art. 13 (Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio). - 1. Ai procedimenti di autorizzazione unica di competenza della Regione aventi ad oggetto gli interventi disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), avviati dopo l'entrata in vigore del presente articolo, si applica l'art. 9 del medesimo decreto.».

Art. 80

Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali. Modifiche all'art. 13-ter della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 13-ter della legge regionale n. 39/2005, le parole: «12, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003» sono sostituite dalle seguenti: «9 del decreto legislativo n. 190/2024».

2. Al comma 4 dell'art. 13-ter della legge regionale n. 39/2005, le parole: «A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilita' di cui all'art. 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all'art. 13, comma 4-bis o, comunque, completata l'istanza ai sensi del comma 4-ter del medesimo articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «A seguito della positiva verifica di completezza formale dell'istanza di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2024,».

Art. 81

Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali. Modifiche all'art. 13-quater della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 2 dell'art. 13-quater della legge regionale n. 39/2005, le parole: «A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilita' di cui all'art. 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all'art. 13, comma 4-bis o, comunque, completata l'istanza ai sensi del comma 4-ter del medesimo articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «A seguito della positiva verifica di completezza della documentazione avente i requisiti di procedibilita' di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2024,».

2. Al comma 4 dell'art. 13-quater della legge regionale n. 39/2005, le parole: «12, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003», sono sostituite dalle seguenti: «9 del decreto legislativo n. 190/2024,».

Art. 82

Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le procedure di VIA. Sostituzione dell'art. 73-quinquies della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 73-quinquies della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«Art. 73-quinquies (Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le procedure di VIA). - 1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), soggetto ad autorizzazione unica - di seguito «AUE» - e a procedure di VIA ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, entrambi di competenza regionale, il proponente presenta un'unica istanza alla struttura regionale competente per il rilascio dell'AUE ai sensi dell'art. 13-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ferme restando le procedure di concessione di derivazione delle acque di cui all'art. 13-quinquies della medesima legge regionale n. 39/2005.

2. L'istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 50 della presente legge per la VIA, e ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 48 della presente legge per la verifica di assoggettabilita', secondo quanto dettagliato nell'apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.

3. L'istanza e' dichiarata procedibile, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto legislativo n. 190/2024.

4. La struttura operativa di cui all'art. 47 - di seguito denominata «struttura operativa VIA» - ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione:

a) pubblica sul sito istituzionale della Regione l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati nell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, di cui e' data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, avviando, in riferimento agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, una fase di consultazione per il pubblico della durata di trenta giorni;

b) pubblica sul sito istituzionale della Regione e rende accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni, industriali o commerciali, indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, la documentazione prescritta dalla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo n. 152/2006 e dal titolo III della presente legge;

c) comunica, per via telematica, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 46, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale della Regione.

5. Entro il termine di cui al comma 4, lettera a), la struttura

operativa VIA acquisisce per via telematica i contributi tecnici istruttori dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 46.

6. Qualora, all'esito della consultazione, si renda necessaria l'integrazione della documentazione presentata, la struttura operativa VIA avanza una richiesta di integrazioni al proponente, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni, e richiedendo che l'eventuale documentazione integrativa sia trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di AUE, fatti salvi i casi di eventuale sospensione a favore del proponente ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni entro il termine stabilito, la struttura operativa ne da' tempestiva comunicazione ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 190/2024.

7. Ricevuta la documentazione integrativa eventualmente richiesta, la struttura operativa VIA procede ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006.

8. Allo scadere del termine previsto per le consultazioni, ai sensi del comma 7, la struttura operativa VIA procede alla propria istruttoria di VIA, eventualmente provvedendo, in caso di specifiche complessità, a convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 241/1990, oppure redigendo un rapporto istruttorio. L'istruttoria è condotta valutando la documentazione presentata e tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei contributi tecnici istruttori ricevuti. La Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA entro il termine di novanta giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi per il rilascio dell'AUE.

9. Tutta la documentazione afferente al rilascio del provvedimento di VIA, compresi i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i contributi tecnici istruttori sono pubblicati dalla struttura operativa VIA sul sito istituzionale della Regione.

10. Nei casi di istanza di AUE e di verifica di assoggettabilità, effettuati gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento di verifica di assoggettabilità si svolge secondo quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi per il rilascio della AUE.

11. Nei casi in cui il soggetto proponente presenta istanza ai sensi dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo n. 190/2024 richiedendo che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità regionale sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui all'art. 13-ter della legge regionale n. 39/2005:

a) il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA regionale è svolto ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 50;

b) il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità regionale è svolto ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 48».

Capo II Difesa del suolo

Sezione I Consorzi di bonifica

Art. 83

Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 79/2012

1. Al comma 6 dell'art. 21 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), le parole: «che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze» sono soppresse.

Art. 84

Partecipazioni a società ed altri enti. Modifiche all'art. 23-bis della legge regionale n. 79/2012

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 79/2012 sono aggiunte le parole: «ad eccezione dei casi e con le modalità definite dal medesimo decreto legislativo n. 175/2016».

Sezione II Protezione civile

Art. 85

Stato di emergenza regionale. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 45/2020

1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), è inserito il seguente:

«2-bis. Lo stato di emergenza regionale, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui al comma 2, è riassorbito in quest'ultimo e non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 24 della legge regionale n.

45/2020 e' inserito il seguente:

«2-ter. E' fatta salva la possibilita' per il Presidente della Giunta regionale di confermare lo stato di emergenza regionale, con proprio decreto, definendone il rispettivo ambito di intervento, ove lo stato di emergenza nazionale di cui al comma 2 non coincida integralmente con l'estensione territoriale di cui al comma 1.».

3. Nell'alinea del comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 45/2020 le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «, entro sessanta giorni».

Capo III Governo del territorio

Sezione I Edilizia

Art. 86

Disciplina degli interventi di recupero dei sottotetti. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 5/2010

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), le parole: «dell'art. 135, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 135-bis, comma 2,» e le parole: «e sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), salvo quanto previsto dall'art. 135, comma 5, della medesima legge regionale» sono soppresse.

2. Al comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2010 le seguenti parole sono soppresse:

«In tal caso gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono soggetti:

a) a permesso di costruire ai sensi dall'art. 134, comma 1, lettera e-bis), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), fermo restando quanto disposto dall'art. 134, comma 2-bis, della medesima legge regionale, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;

b) a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).».

Sezione II Pianificazione territoriale e urbanistica

Art. 87

Osservatorio paritetico della pianificazione. Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 3 dell'art. 54 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e' abrogato.

Art. 88

Funzioni in materia di tutela paesaggistica. Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «concorrono,» sono inserite le seguenti: «i progetti di paesaggio previsti dal piano paesaggistico e».

Art. 89

Valorizzazione dei paesaggi. Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunte le parole: «, anche attraverso l'approvazione e la realizzazione dei progetti di paesaggio previsti dal piano paesaggistico».

Art. 90

Progetti di territorio. Modifiche all'art. 89 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 89 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «delle province, della citta' metropolitana e dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «o urbanistica».

2. Il comma 2 dell'art. 89 della legge regionale n. 65/2014 e' sostituito dal seguente:

«2. Qualora i progetti di territorio di cui al comma 1 comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica sono soggetti al procedimento di cui al titolo II, capo I.».

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 89 della legge regionale n. 65/2014 e' aggiunto il seguente:

«2-ter. Per il recepimento dei progetti di paesaggio negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica si applica il procedimento di cui all'art. 32.».

Art. 91

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 31/2020

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di

pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19), e' inserito il seguente:

«1-bis. Per i comuni derivanti da fusione il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 e' elevato a quarantotto mesi.».

Titolo V ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO

Capo I Istruzione

Art. 92

Finalita', destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 32/2002

1. Al comma 2-bis dell'art. 7 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), le parole: «risorse statali» sono sostituite dalle seguenti: «risorse proprie».

Art. 93

Funzioni e compiti delle province e della citta' metropolitana. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 32/2002

1. Nella rubrica dell'art. 29 della legge regionale n. 32/2002 sono aggiunte le seguenti parole: «e della citta' metropolitana».

2. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 32/2002 dopo le parole: «Le province» sono inserite le seguenti: «e la citta' metropolitana» e le parole: «per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e» sono soppresse. Dopo le parole: «provinciali» sono inserite le seguenti: «e del piano della citta' metropolitana».

3. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 32/2002 dopo le parole: «alle province» sono inserite le seguenti: «e alla citta' metropolitana».

Art. 94

Educazione e istruzione. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 11/2025

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 11/2025 sono aggiunte le parole: «, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche stesse».

Capo II Formazione e sistema regionale per l'impiego

Art. 95

Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 32/2002

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2002, dopo le parole: «lungo l'intero arco della vita,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso il riconoscimento della formazione sul lavoro e delle micro-credenziali,».

Art. 96

Formazione professionale. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 32/2002

1. All'inizio dell'alinea del comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 32/2002 sono inserite le parole: «Al fine di contrastare il disallineamento tra le professionalita' e le competenze richieste dalle imprese e quelle effettivamente possedute dalle persone in cerca di occupazione o già occupate, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile,».

2. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 32/2002 sono aggiunte le parole: «, anche attraverso l'implementazione di metodologie e strumenti avanzati per lo studio della domanda e dell'offerta di lavoro "labour market intelligence"».

Art. 97

Funzioni della Regione nel sistema regionale per l'impiego. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 32/2002

1. La lettera k) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2002 e' abrogata.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Capo I Disposizioni finali

Art. 98

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 99

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 giugno 2025

GIANI

(Omissis)